

Roma, 29 gennaio 2015

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LAVORO E
WELFARE
AI COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE FEDERALE
AI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE DI
COORDINAMENTO DEI GRUPPI PENSIONATI
ALLE COMPONENTI DEL GRUPPO MINERVA
AI COMPONENTI DEL COORDINAMENTO GRUPPO
GIOVANI
AI PRESIDENTI DEGLI ENTI COLLATERALI
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI
NAZIONALI DI RSA

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

OGGETTO: Legge di Stabilità 2015 – I principali interventi in materia previdenziale

Come noto, lo scorso 29 dicembre, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) con la quale, tra le altre misure, sono state introdotte alcune importanti disposizioni in materia previdenziale.

A tale proposito, si ritiene opportuno fornire un riepilogo delle vigenti norme valide per l'accesso alla pensione ed un sintetico quadro delle principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.

ACCESSO ALLA PENSIONE –REGOLE DI BASE

- a) **Pensione di vecchiaia**: il diritto matura con 20 anni di contributi più il requisito anagrafico indicato nella tabella che segue:

ANNO	DONNE (LAV.DIPENDENTE)	DONNE (LAV.AUTONOMO)	UOMINI
2015	63 ANNI E 9 MESI	64 ANNI E 9 MESI	66 E 3 MESI
2016	65 E 7 MESI	66 E 1 MESE	66 E 7 MESI

- b) **Pensione anticipata:** il diritto matura con il raggiungimento dell'anzianità contributiva indicata dalla tabella che segue a prescindere dall'età anagrafica:

ANNO	DONNE	UOMINI
2015	41 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi
2016	41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi

- c) **Pensione anticipata per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996:** per tali soggetti la pensione anticipata può essere conseguita alla maturazione di 20 anni di contributi (sempreché l'importo mensile della pensione non sia inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (pari a € 448,52 per il 2015) ed un'età anagrafica almeno pari a 63 anni e 3 mesi per il 2015 e 63 anni e 7 mesi per il 2016.

ETA' PENSIONABILE

Viene introdotta una deroga in materia di applicazione delle penalità previste per coloro che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, accederanno alla pensione anticipata con meno di 62 anni. Infatti viene previsto che le penalizzazioni previste dalla Legge Fornero (riduzione pari all'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e 2% per ogni anno di anticipo rispetto a due anni cioè rispetto ai 60 anni di età) non verranno applicate nel caso in cui gli interessati dovessero maturare il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

OPZIONE DONNA

La questione riguardava l'interpretazione della norma contenuta nella Legge Maroni del 2004 che, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, consentiva l'accesso alla pensione alle donne con 57 anni d'età e 35 di contributi calcolata con il sistema contributivo.

A tale proposito, l'INPS con due circolari del 2012, aveva dato una interpretazione più restrittiva della norma sostenendo che il termine del 31 dicembre 2015 indicato dalla Legge Maroni era il limite temporale entro il quale le donne interessate avrebbero dovuto maturare non solo i requisiti anagrafici e contributivi richiesti ma anche l'accesso alla pensione.

A seguito di numerosi interventi parlamentari e la minaccia di una *class action*, l'Inps ha riaperto i termini per le domande chiedendo, al contempo, al Ministero del Lavoro indicazioni in merito soprattutto in considerazione della necessità di reperire le necessarie risorse economiche.

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra i vertici dell'Istituto e il competente Dicastero per addivenire ad una soluzione definitiva della questione.

LE NUOVE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS 2015

Dal 1° gennaio 2015 le aliquote della Gestione Separata INPS vengono stabilite rispettivamente al 30,72% per i soggetti senza altra copertura contributiva e al 23,50% per i soggetti con altra copertura contributiva e/o titolari di pensione indiretta o reversibilità, nonché titolari di pensione diretta.

Si ricorda che entrambe le aliquote sopra indicate sono ripartite nella misura di 1/3 a carico del dipendente e 2/3 a carico del datore di lavoro.

LIMITI AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

La norma stabilisce che, per tutti coloro che al 31 dicembre 2011 rientravano nel vecchio sistema retributivo (cioè coloro che, al 31 dicembre 1995, potevano vantare un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni), l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015.

A decorrere dall'1/1/2015, quindi, l'importo della prestazione pensionistica risulterà composto dalla somma di tre quote: le prime due, relative alle anzianità maturate fino al 31/12/2011, calcolate secondo il sistema retributivo; la terza, relativa alle anzianità decorrenti dal 1/1/2012, determinata in base al sistema retributivo.

Si evidenzia che la norma in esame riguarda sia i trattamenti pensionistici decorrenti dall' 1/1/2015 sia quelli già in essere con decorrenza successiva al 31/12/2011.

Si evidenzia che il criterio applicativo è in corso di definizione e che su questo specifico argomento abbiamo già formulato alcune proposte che tendono ad attenuare gli effetti negativi del ricalcolo della pensione.

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' IN VIGORE

- a) Si ricorda che nel 2015 si applica il c.d. "contributo di solidarietà" introdotto dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie in misura pari al:
 - 6% per la parte eccedente l'importo di 14 volte il trattamento minimo INPS annuo (pari a € 91.430 circa per il 2015) fino a 20 volte il trattamento minimo INPS annuo (pari a € 130.624 circa per il 2015);

- 12% per la parte eccedente l'importo di 20 volte il trattamento minimo INPS annuo (pari a € 130.625 circa per il 2015) fino a 30 volte il trattamento minimo INPS annuo (pari a € 195.936 circa per il 2015);
 - 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di 30 volte il trattamento minimo INPS (pari a € 195.937 circa per il 2015).
- b) Si ricorda, inoltre, che la Legge di stabilità 2014 ha prorogato, fino al 31.12.2016, il contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo IRPEF eccedente l'importo di 300.000,00 euro lordi annui, la cui applicazione era stata originariamente stabilita dall'1.1.2011 al 31.12.2013.

A tale proposito, si evidenzia, inoltre, che gli importi pensionistici soggetti al contributo di solidarietà di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono ritenuti utili ai fini del calcolo del reddito complessivo per l'applicazione dell'eventuale ulteriore prelievo del 3% di cui alla precedente lettera b) ma su di essi non trova applicazione quest'ultimo contributo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Liquidazione mensile del Tfr e incremento dell'aliquota sulla rivalutazione annuale (estratto dal n. 1/15 di Farefisco)

In via sperimentale, si prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi lavoratori domestici e del settore agricolo), che abbiano un rapporto di lavoro con il medesimo datore da almeno sei mesi, possano chiedere la liquidazione mensile in busta paga della quota di TFR maturanda nel periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

La previsione in commento non si applica in caso di datore di lavoro sottoposto a procedure concorsuali e alle aziende in crisi ex art. 4 Legge 29 maggio 1982, n. 297.

La scelta - che dovrà essere effettuata dai lavoratori entro un termine che verrà fissato da un apposito decreto attuativo - sarà irrevocabile per tutta la durata della misura stessa. Ai fini fiscali, l'erogazione è considerata parte integrativa della retribuzione ed è, pertanto, assoggettata a tassazione ordinaria IRPEF, mentre non è imponibile ai fini previdenziali, oltre ad essere esclusa dal computo ai fini della spettanza del bonus 80 euro per l'anno 2015.

La Legge di Stabilità 2015 prevede, per tutte le imprese, a prescindere se i dipendenti chiedano l'erogazione della quota maturanda del TFR, un incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del TFR, dall'11% al 17%.

PREVIDENZA INTEGRATIVA – TASSAZIONE SUI RENDIMENTI (estratto dal n. 1/15 di Farefisco)

L'art. 1, comma 621, della Legge di Stabilità dispone un incremento dell'aliquota di tassazione dei rendimenti netti maturati dalle gestioni annuali dei fondi pensione: l'aliquota di tassazione è elevata dall'11,5% (in vigore dal 1° luglio 2014) al 20%.

Nonostante sia precisato che l'aumento dell'aliquota al 20% operi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, tuttavia, la stessa disposizione prevede che l'imposta complessivamente dovuta per il 2014 è calcolata già con aliquota del 20% che, ha, pertanto, efficacia retroattiva. Sono tuttavia previsti alcuni correttivi.

Al fine di non penalizzare la detenzione indiretta di titoli di Stato italiani ed esteri (di Stati UE o *SEE white list*) e dei titoli ad essi equiparati (titoli emessi da enti territoriali italiani o esteri UE o *SEE white list*), qualora detti titoli siano compresi nelle gestioni dei fondi pensione, i relativi rendimenti continueranno a beneficiare di un trattamento fiscale agevolato analogo a quello che si avrebbe in ipotesi possesso diretto.

Inoltre, a partire dal periodo d'imposta 2015, i fondi pensione integrativi avranno diritto ad un credito d'imposta pari al 9% del risultato maturato, al netto dell'imposta sostitutiva dovuta, a condizione che un ammontare del fondo corrispondente al risultato netto maturato sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze. Tale credito d'imposta potrà essere utilizzato solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento e non concorre alla formazione del risultato netto maturato.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE


Mario Cardoni